

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## III LEGISLATURA

---

(N. 447)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PALUMBO** Giuseppina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1959

---

Validità fino ad esaurimento delle graduatorie dei concorsi a posti di ruolo in soprannumero banditi per l'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge del 27 novembre 1954, n. 1170, venne istituito il ruolo dei maestri in soprannumero nelle scuole elementari statali, con lo scopo, vuoi di avere un corpo di insegnanti disponibili per sopperire alle assenze dei titolari di posti di ruolo normale in casi di dimissioni, decessi, collocamenti a riposo o malattie di questi ultimi, senza dover ricorrere all'assegnazione di personale provvisorio non di ruolo, vuoi di ancorare alla scuola in via di necessario, indispensabile sviluppo, elementi di primo piano e di larga esperienza.

Gli insegnanti soprannumerari vennero inquadrati in ruoli provinciali della consistenza del 10 per cento del ruolo organico normale, presupponendosi che intorno a tale percentuale si aggirassero le assenze dei titolari per le varie ragioni sopra specificate.

I maestri del ruolo in soprannumero dovevano essere per l'articolo 5 della legge citata, annualmente assorbiti nel ruolo organico normale in numero corrispondente alle vacanze che si fossero verificate in quest'ultimo.

Se il fine amministrativo e didattico della legge era quello di assicurare un migliore funzionamento della scuola, la legge non era priva di un concreto fine sociale e di giustizia, quello cioè di dare una stabile sistemazione ad un notevole numero di maestri che si trovassero in condizioni particolarmente meritevoli, spesso con moltissimi anni di servizio provvisorio ed alcuni concorsi positivamente sostenuti.

Infatti, l'articolo 7 della legge n. 1170 stabilì, che, in sede di prima applicazione, il nuovo ruolo fosse coperto con due concorsi: uno per soli titoli e per il 60 per cento dei posti riservato ai maestri idonei di precedenti concorsi, l'altro per titoli ed esami e per il 40 per cento dei posti riservato ai combattenti, perseguitati politici e razziali, ai maestri approvati in precedenti concorsi per esami con almeno due anni di servizio in qualità di provvisori e ai maestri con almeno quattro anni di servizio da provvisorio.

Sta di fatto, però, che i candidati risultati idonei nei due concorsi speciali furono molti di più dei 16.000 posti disponibili per

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la formazione del ruolo in soprannumero: concretamente la legge avrebbe mancato ad uno dei suoi fini principali, quello della sistemazione dei maestri in particolari condizioni, se il legislatore non avesse tempestivamente provveduto, il che avvenne con la legge 6 luglio 1956, n. 717.

Questa all'articolo 3 stabiliva che i posti del ruolo in soprannumero che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58 e 1958-59 fossero risultati vacanti per passaggio dei maestri del ruolo in soprannumero nel ruolo normale dovessero essere attribuiti ai concorrenti che fossero risultati idonei nei concorsi banditi per effetto dell'articolo 7 della legge 24 novembre 1954, n. 1170.

Il legislatore riteneva che, rendendo valide per un triennio le graduatorie dei concorsi speciali per il ruolo in soprannumero, tutti i maestri che vi avevano preso parte, ottenendo la idoneità, avrebbe potuto essere sistemati.

Ciò in effetti non si verificò, perchè a causa di condizioni particolari, che il legislatore non aveva potuto prevedere (notevolissimo numero di idonei in alcune province; esistenza di diritti preferenziali di immissione in ruolo a favore degli idonei dei concorsi speciali del 1948 dei ruoli transitori in altre), soltanto in una metà delle province del territorio nazionale la legge 6 luglio 1956, n. 717, consentì il completo assorbimento degli idonei dei due concorsi speciali banditi dall'articolo 7 della legge n. 1170.

Da ciò è derivata una situazione di evidente ed inammissibile ingiustizia. In molte province i candidati, con votazioni molto inferiori al punteggio di 139/175 di Roma, hanno potuto conseguire la nomina.

Ciò è inammissibile, sia perchè contrasta con la volontà del legislatore che predispose la legge 6 luglio 1956, n. 717, sia perchè crea una disparità stridente tra una parte e l'altra del territorio nazionale, creando privilegiati e diseredati.

Lo scopo del presente disegno di legge è, appunto, quello di ovviare a tale inammissibile situazione di ingiustizia, consentendo che non in una metà soltanto, ma in tutte le province tutti gli idonei dei concorsi spe-

ciali banditi dall'articolo 7 della legge numero 1170 possano essere assunti gradualmente in ruolo fino all'esaurimento delle rispettive graduatorie, in modo che quanto il legislatore volle con la legge 6 luglio 1956, n. 717, abbia integrale attuazione in tutto il territorio nazionale.

Naturalmente per non ostacolare l'immissione delle nuove leve di abilitati nei ruoli magistrali, come, del resto, previsto dall'articolo 2 della legge 27 novembre 1954, numero 1170, la percentuale dei posti da riservare, fino all'esaurimento, agli idonei delle graduatorie dei concorsi speciali di cui all'articolo 7 della legge n. 1170, è stata limitata al 50 per cento dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico nel ruolo in soprannumero.

Il presente disegno di legge mentre risolve un problema di giustizia sentito da tutta la classe magistrale non lede interessi di alcuno, nè crea problemi di ordine finanziario.

Gli interessi delle nuove leve di abilitati sono infatti tutelati dalla limitazione della riserva di posti a favore degli idonei dei concorsi speciali del ruolo in soprannumero al solo 50 per cento dei posti disponibili, mentre problemi di ordine finanziario non esistono, trattandosi di coprire posti organici già previsti ed istituiti in forza di legge tuttora in vigore.

Inoltre i nuovi abilitati possono concorrere in tutte quelle province dove la graduatoria dei concorsi in soprannumero sono state esaurite o si esauriranno e conseguentemente i vuoti che si verificheranno nel ruolo sono disponibili per i futuri concorsi.

L'Amministrazione della pubblica istruzione forse opporrà, come ha fatto in casi di consimili disegni di legge ed in risposta ad interrogazioni parlamentari, che intende coprire i posti che si rendono vacanti nei ruoli magistrali con il normale sistema dei concorsi.

Di fronte a tale presumibile obiezione si osserva che, nel caso del presente disegno di legge, non si tratta di una concessione nuova, ma del completamento di una concessione esistente per precedente provvedimento legi-

slativo, che non ha potuto raggiungere lo scopo prefissosi del legislatore, creando una situazione di potente ingiustizia, che il Parlamento ha il dovere di eliminare.

D'altra parte in concorsi ben più impegnativi di quanto non siano quelli magistrali per posti d'insegnante in soprannumero e cioè nei concorsi per direttore didattico banditi ed espletati in questi ultimi anni è stato sempre concesso l'esaurimento totale o parziale delle graduatorie.

L'articolo 2 della legge è indispensabile perchè il disposto dell'articolo 7 trovi concreta attuazione.

Infatti, proprio nelle provincie dove più numerose sono le graduatorie suppletive dei concorsi soprannumero e conseguentemente degli idonei in attesa di nomina, data l'importanza demografica del Comune capoluogo di provincia rispetto al rimanente territorio della medesima, la maggior parte delle vacanze nei ruoli organici magistrali per collocamento a riposo si verificano proprio nelle scuole del capoluogo.

Se tali posti venissero ricoperti per trasferimento con insegnanti titolari in altre provincie pochi insegnanti titolari negli altri Comuni della provincia medesima lascerebbero i loro posti a disposizione dei soprannumerari da immettere nel ruolo normale ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Ne deriverebbe inevitabilmente, che ben pochi idonei potrebbero entrare nel ruolo in soprannumero beneficiando della disposizione dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Appare, quindi, evidente la necessità che i posti del Comune capoluogo di provincia, nelle provincie in cui tuttora è efficace la graduatoria suppletiva dei concorsi per posti del ruolo in soprannumero, siano dati

per trasferimento soltanto a maestri titolari nella provincia medesima.

Le aspettative dei maestri di ruolo normale, titolari in altre provincie, intese ad ottenere il trasferimento in quelle ove si verifichi una tale situazione, sono tutelate dalla riserva di un quinto dei Comuni non capoluoghi di provincia prevista dall'articolo 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

Una volta entrati per trasferimento negli altri Comuni della provincia, i maestri in questione potranno effettuare un successivo movimento verso il Comune capoluogo.

I proponenti ritengono con il presente disegno di legge di poter conseguire, senza lesione di interessi preconstituiti e senza gravami finanziari per l'Erario, un fine di indiscutibile giustizia: è, infatti, assurdo che idonei del medesimo concorso, solo perchè lo hanno effettuato in una certa provincia siano potuti entrare in ruolo con un punteggio di 105/175, mentre in altre provincie altri colleghi idonei con punteggio elevatissimo (quale il caso citato di quelli di Roma con 139 punti) siano rimasti esclusi. La legge non può che essere uguale per tutti coloro che si trovino nelle medesime condizioni.

A tutte le precedenti considerazioni occorre aggiungere infine che non pochi insegnanti, dopo aver prestato servizio per un notevolissimo numero di anni in qualità di provvisori, aver ottenuto più di una idoneità ed essere rimasti in lunga, fiduciosa attesa di sistemazione, si sono trovati improvvisamente delusi e preoccupati, anche per l'età spesso avanzata, di sostenere altri concorsi, il cui esito favorevole diviene sempre più problematico stante la enorme massa dei concorrenti, mentre colleghi di provincie magari limitrofe, con punteggio inferiore sono, come si è detto, ormai definitivamente sistemati.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La metà dei posti che all'inizio di ogni anno scolastico risulteranno vacanti nel ruolo in soprannumero degli insegnanti elementari, istituito con la legge 27 novembre 1954, n. 1170, saranno conferiti ai maestri non di ruolo che, nei concorsi banditi per effetto dell'articolo 7 della menzionata legge, abbiano riportato una votazione complessiva di almeno 105/175.

Le nomine saranno disposte secondo l'ordine determinato dalla posizione di graduatorie e nei limiti delle percentuali stabilite per ciascun tipo di concorso dai numeri 1 e 2 dell'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170; peraltro, quando i posti da conferire agli idonei di uno dei due concorsi anzidetti non risultano tutti coperti per esaurimento della relativa graduatoria, i posti così disponibili saranno portati in aumento di quelli da conferire agli idonei dell'altra categoria.

La riserva dei posti previsti nella presente legge si applica a cominciare dall'anno scolastico 1959-60 ed avrà effetto in ciascun Provveditorato agli studi fino al totale esaurimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi speciali indetti in base all'articolo 7 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

## Art. 2.

Fino a quanto non si sarà verificato il totale esaurimento delle graduatorie degli idonei dei ruoli suddetti dei concorsi speciali, i trasferimenti dei maestri, appartenenti al ruolo istituito con decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, nei posti dei Comuni capoluogo di provincia potranno essere disposti, per i Provveditorati dove vi siano ancora idonei da nominare nel ruolo in soprannumero, soltanto a favore di insegnanti titolari in sede della provincia medesima.